



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

LETTERA CIRCOLARE

Prot. n.



GDAP-0219217-2007

Roma

PU-GDAP-1a00-11/07/2007-0219217-2007

Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali

Ai Sigg. Direttori degli Uffici e Servizi
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Segreteria Generale

Al Signor Direttore
dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di
Esecuzione Penale Esterna

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione
ed Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Ai Sigg. Direttori dei Centri per
la Giustizia Minorile

e, p. c

Al Signor Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile

LORO SEDI



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Oggetto: uso dei tatuaggi da parte del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Con riferimento alla tematica dell'uso dei tatuaggi, occorre prendere atto che tale pratica, un tempo simbolo di emarginazione sociale, è oggi divenuta un fenomeno di tendenza, con finalità prevalentemente estetiche, suscettibile di una maggiore accettazione sociale.

Ciò premesso, sebbene sia auspicabile una politica disincentivante, soprattutto in contesti lavorativi connotati da notevole visibilità, il fenomeno va valutato analizzando caso per caso, tenendo conto di alcune direttive di massima che devono essere fornite a livello centrale.

Al riguardo, il regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria, D.P.R. n. 82/1999, tra i doveri generali ai quali è tenuto l'appartenente al Corpo, prevede, quale specifica norma di condotta, l'astensione da comportamenti che possano recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti istituzionali (art. 10), nonché l'obbligo di porre particolare cura alla propria persona, al fine di evitare giudizi negativi che possano incidere sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione rappresentata (art. 14).

Per quanto concerne, invece, la normativa che disciplina l'accesso al Corpo e, più precisamente, i requisiti psicofisici necessari per l'ammissione ai concorsi, va osservato che, fra le cause di inidoneità, vengono indicati, quali imperfezioni, i tatuaggi, sia pure connotati da certe caratteristiche. Deve cioè trattarsi di tatuaggi che, per loro sede o natura, siano deturpanti o che, per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme (art. 123, comma 1, lett. c), d.lvo 443/1992).

Ragionando per analogia *iuris*, ricercando cioè la ragione giustificatrice della disciplina esistente, può, allora, affermarsi che:

- non costituisce causa di inidoneità, sia all'ingresso che alla permanenza nel Corpo, l'esistenza di tatuaggi che siano coperti dall'uniforme, sia essa invernale che estiva, maschile o femminile (salvo il caso disciplinato dal citato art. 123, comma 1, lett.c), d.lvo 443/1992: presenza di tatuaggi deturpanti o indici di personalità abnorme riscontrata in sede di assunzione);
- qualora il tatuaggio risulti visibile, in considerazione anche delle dimensioni e del contenuto, andrà valutata la possibilità che esso possa essere coperto (es. bendaggio), evitando forme di appariscenza peggiori della stessa visibilità;
- solo qualora il tatuaggio, comunque visibile, sia talmente pregnante sull'aspetto esteriore da incidere sulla onorabilità dell'Amministrazione rappresentata, pregiudicando il corretto



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

adempimento dei compiti istituzionali, può configurarsi, in astratto, la violazione degli artt. 10 (norme generali di condotta) e 14 (Cura della persona) del Regolamento di servizio.

L'eventualità che la pratica del tatuaggio possa comunque rientrare nella violazione dei doveri di condotta esplicitati nei sopra richiamati artt. 10 e 14 e, come tale, censurabile, deve rappresentare comunque una ipotesi eccezionale.

La specifica infrazione alla quale può essere fatto risalire il fenomeno del tatuaggio, consistente, nello specifico, in atti che rivelino la mancanza del senso dell'onore o del senso morale, comporta una sanzione generalmente esorbitante rispetto allo scopo di tutela della norma violata, ossia la destituzione.

Tale ultima sanzione è, in particolare, prevista quando la condotta abbia reso incompatibile la permanenza in servizio, dunque riservata ai casi di eccezionale gravità, tanto da essere disposta con decreto del Sig. Capo del Dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina.

L'onore e il decoro, intesi, nello specifico, come reputazione di cui l'istituzione gode nella società, sono legati al concetto di senso morale in un dato momento storico. Considerato che, come si è detto, il fenomeno del tatuaggio ha oggi perso quel valore di discredito sulla persona che aveva in passato e sia invece spesso ostentato come libertà di esprimere la propria personalità, ne consegue che esso, tendenzialmente, non possa considerarsi comportamento idoneo a ledere il bene giuridico tutelato dalle norme di condotta prescritte per gli appartenenti al Corpo. Esso pertanto, è, di norma, non censurabile, salvo le accortezze sopra richiamate.

Possono conseguentemente essere disciplinarmente valutabili, sotto il profilo sanzionatorio, solo i casi estremi.

Sono da considerarsi tali le ipotesi in cui i tatuaggi per loro sede, natura, contenuto e simbologia siano indici di personalità abnormi e possano incidere in modo gravoso sul corretto espletamento delle funzioni; il relativo esame va effettuato caso per caso e con estrema cautela. Una censura indiscriminata sarebbe anacronistica e giudizialmente censurabile.

Sulla base delle esposte considerazioni, contestualmente all'elevazione del rapporto disciplinare e prima di dare luogo alla contestazione formale degli addebiti, è opportuno procedere - con la comunicazione dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990 - ad un formale invito all'interessato volto alla rimozione spontanea del tatuaggio, circostanza che farebbe venire meno l'ipotesi infrattiva, operando, conseguentemente, quale causa estintiva.

La presente circolare viene emanata al fine di fornire maggiore chiarezza in ordine alla disciplina del nuovo fenomeno, esaurendo i quesiti sorti in merito.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

La stessa viene comunicata alla Segreteria Generale con preghiera di diffusione agli uffici di staff del Sig. Capo del Dipartimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo De Pascalis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. De Pascalis'.